

scalpore ed infiniti commenti che si ripercuotono anche sull'Istituto; sicché, a prescindere da quello che potrà a suo tempo essere il giudizio del magistrato, non sembra dubbio che sia applicabile, nella specie, il disposto dell'art. 2 del Capitolato d'appalto, il quale dà facoltà al Consiglio di Amministrazione di revocare senza alcun preavviso la concessione dell'Agenzia Generale quando, a giudizio del Consiglio stesso, "si sia comunque recato grave danno agli interessi o al prestigio dell'Istituto".

L'altra parte una recentissima ispezione contabile, se ha permesso di accertare la regolarità della amministrazione dell'Agenzia, ha anche potuto rilevare come la situazione finanziaria personale del Dott. Ottaviani sia ottenendo scotto, avendo egli una quantità di debiti cambiarî, per cifra notevole, di prossima scadenza e mancandogli i mezzi per farvi fronte.

Per queste considerazioni si presenta al Consiglio di revocare in bonco, con effetto 31 corr. mese, la concessione in appalto al Dott. G. B. Ottaviani dell'Agenzia Generale di Perugia.

...

Il funzionario ispettivo preposto alla circoscri-